COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI – ORGANIZZAZIONE DELLO STATO – REGIONI – DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

XXXVIII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 20 OTTOBRE 1965

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BALLARDINI

INDICE	
	PAG
Congedi:	
Presidente	315
Proposta di legge (Discussione e approvazione):	
Mussa Ivaldi ed altri: Limite di età per la partecipazione ai concorsi di per- sonale tecnico di cui alla legge 3 set- tembre 1961, n. 1255 (1952)	315
PRESIDENTE	
Belci, Relatore	
Mannironi, Sottosegretario di Stato per	
i trasporti e l'aviazione civile	316
NANNUZZI	
Armato	316
Diségno di legge (Seguito della discussione):	
Disposizioni particolari per l'assunzione di manodopera da parte del Ministero dei- trasporti e dell'aviazione civile – Ispettorato generale dell'aviazione civile – per l'esecuzione di lavori in amministrazione diretta (Approvato dal la VII Commissione permanente del	
Senato) (2269)	316
PRESIDENTE 316, 319,	421
Авмато 317,	318
MANNIRONI, Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile 317, 320,	
BELCI, Relatore	
BERLOFFA	
Nannuzzi	
DI PRIMIO	

Votazione segreta:						PAG.
PRESIDENTE						322

La seduta comincia alle 9,40.

NANNUZZI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Carcaterra, Castelli, Cavallari, Jacometti, Tozzi Condivi.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Mussa Ivaldi ed altri: Limite di età per la partecipazione ai concorsi di personale tecnico di cui alla legge 3 settembre 1961, n. 1255 (1952).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Mussa Ivaldi Vercelli, Bertinelli e La Penna: Limite di età per la partecipazione ai concorsi di personale tecnico di cui alla legge 3 novembre 1961, n. 1255.

L'onorevole Belci ha facoltà di svolgere la relazione.

BELCI, Relatore. Signor Presidente, la proposta di legge n. 1952 intende apportare una modifica alla legge n. 1255, che istituì presso il Ministero della pubblica istruzione alcuni ruoli organici di personale tecnico ed amministrativo delle università e degli istituti

di istruzione superiore. Costituiti i ruoli, una parte del personale già in servizio non di ruolo presso quegli organismi – in attesa dei relativi concorsi, che a distanza di tre anni non sono stati ancora banditi – ha ricoperto questi posti in qualità di incaricato. Ora, essendo fissato, per la partecipazione ai concorsi, il limite massimo di età in 40 anni, la proposta di legge fa presente l'opportunità che questo l'imite di 40 anni sia riferito alla data di entrata in vigore della legge, che ha istituito i ruoli.

E ciò in considerazione del fatto che il ritardo della amministrazione non deve assolutamente ledere interessi, che la legge aveva chiaramente protetto.

Si tratta, sostanzialmente, di un beneficio che riguarda solo il personale attualmente incaricato, nel senso di dare ad esso la possibilità di partecipare ai concorsi, che a distanza di tre anni non sono stati ancora banditi, e quindi, di essere sistemato in ruolo.

La proposta di legge in esame è costituita da due articoli, il primo dei quali precisa a quale personale si riferisce la legge, richiamandosi alle tabelle A, B, F, G, R, S, T, U annesse alla legge 3 novembre 1961. Si tratta, in sostanza, dei conservatori dei musei, delle scienze e dei curatori degli orti botanici, dei tecnici laureati per gli istituti universitari, dei tecnici coadiutori, del personale della carriera di concetto delle ostetriche, del personale della carriera direttiva degli ingegneri di uffici tecnici universitari e di istituti superiori, dei loro tecnici coadiutori, dei tecnici laureati per osservatori astronomici e per l'osservatorio Vesuviano e dei relativi coadiutori.

Il Relatore è favorevole alla proposta di legge e la raccomanda all'approvazione della Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

MANNIRONI, Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile. Il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

« Può partecipare ai concorsi per la qualifica iniziale dei ruoli organici di cui alle tabelle A, B, F, G, R, S, T, U, amnesse alla legge 3 novembre 1961, n. 1255, il personale incaricato che alla data del 1º novembre 1961,

da cui ha effetto la legge stessa, non abbia superato il quarantesimo anno di età ».

(È approvato).

NANNUZZI. Desidero far solo un'osservazione: noi continuiamo ad approvare leggine. È vero: si tratta di piccoli problemi che presi in sè, amministrazion per amministrazione, sono giusti, per cui è difficile dire di no. Ma consideriamo che la legge 1255 è del 1961, mentre la legge che fissa il limite di età a 40 anni è venuta nel 1964. Ora, nel 1965, torniamo a legiferare sulla materia!

ARMATO. Vorrei fare una dichiarazione di voto. Io mi asterrò nella votazione del provvedimento perché non condivido un simile modo di legiferare, affrontando piccoli particolari problemi della pubblica amministrazione senza avere la certezza che ciò che approviamo risponda a principi di giustizia e di perequazione.

PRESIDENTE. Mi permetto di osservare, onorevoli colleghi che, se voi aveste fatto presente queste osservazioni in fase di discussione generale, si sarebbe potuti arrivare anche ad un voto contrario: il fatto che una proposta di legge sia messa all'ordime del giorno, e che il Relatore ne raccomandi l'approvazione, mon significa che debba essere approvata.

Do lettura dell'articolo 2:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge:
Disposizioni particolari per l'assunzione di
manodopera da parte del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile – Ispettorato
generale dell'aviazione civile - per l'esecuzione di lavori in amministrazione diretta
(Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (2269).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni particolari per l'assunzione di manodopera da parte del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile – ispettorato generale dell'aviazione civile – per l'esecuzione di lavori in amministrazione diretta », già

approvato dalla VII Commissione permanente del Senato.

Ricordo che la Commissione, su proposta dell'onorevole Armato, la volta scorsa aveva rinviato la discussione del disegno di legge per poter sentire il parere dell'onorevole Preti.

ARMATO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, quando presentai la proposta di sospensiva la motivai con l'opportunità di ascoltare il Ministro della riforma della Pubblica Amministrazione, il quale ancora negli ultimi giorni ha manifestato, attraverso pubbliche dichiarazioni, tutta la preoccupazione del Governo anche per approvazioni in sede legislativa di provvedimenti presentati o dal Governo stesso o su iniziativa parlamentare.

L'onorevole Preti, tra l'altro, mi ha anche confortato con una lettera, in cui riconfermava questa sua posizione negativa in ordine a reclutamenti all'interno della pubblica amministrazione.

Questa motivazione non è una critica al provvedimento che ci è stato presentato dal Governo – io non entro nel merito – ma si inquadra in una valutazione di carattere generale. Resto perplesso per il fatto che, ancora una volta, l'onorevole Preti, nella sua qualità di rappresentante del Governo per questa materia, non sia venuto dinanzi alla nostra Commissione per illustrare ufficialmente questa sua posizione.

Ciò premesso, per quanto riguarda in particolare questo provvedimento, dalle informazioni assunte risulta che non si tratta, come afferma il disegno di legge, di riaprire le valvole per provocare nuove assunzioni, ma di dare una sistemazione a circa un centinaio di unità che da tempo stanno alle dipendenze, anche se in questa forma precaria, del Ministero dei trasporti, direzione generale della aviazione civile. È evidente che, alla stessa stregua di casi analoghi che si sono presentati in altre amministrazioni, si tratta di sistemare queste cento persone, che lavorano all'aeroporto di Fiumicino. Io credo che, sul piano della equità, la Commissione non possa non usare anche nei confronti di questi lavoratori, comunque dipendenti dell'amministrazione dello Stato, lo stesso trattamento già usato nei riguardi di altro personale. Se, invece, si tratta riguardi di altro personale. Se invece si tratta di nuove assunzioni, riconfermo la mia precedente posizione.

Questo personale era stato assunto quando l'aviazione civile dipendeva dal Ministero della difesa e all'interno di tale Ministero si operavano queste assunzioni a norma del regio decreto n. 805 del 1933.

Con il passaggio dell'aviazione civile dal Ministero della difesa al Ministero dei trasporti, questo personale non è stato sistemato a differenza di quello che, essendo rimasto alle dipendenze del Ministero della difesa, si avvarrà della legge-delega. Ora, se il disegno di legge in effetti si propone la sistemazione di questo personale – per altro sembrerebbe che tale obiettivo non avesse niente a che fare con il provvedimento che prevede nuove assunzioni – lo si dica chiaramente.

MANNIRONI, Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile. Credo che la Commissione sia oggi in grado di prendere una decisione in merito al disegno di legge sul quale abbiamo già discusso.

A mio avviso, l'assenza dell'onorevole Preti non può in alcuna maniera pregiudicare la obiettività della discussione; né, d'altra parte; ritengo che la presenza del Ministro della riforma possa ritenersi necessaria, per due motivi: innanzi tutto perché, quando il disegno di legge fu presentato dal Ministro dei trasporti al Consiglio dei Ministri, il Ministro della riforma era presente ed evidentemente mulla ebbe da eccepire, quindi approvò fin da allora l'impostazione del provvedimento, che doveva essere presentato al Parlamento. In secondo luogo, alla precedente discussione ha presenziato il Sottosegretario Gaspari, in rappresentanza del Ministro della riforma, il che mi sembra debba soddisfare pienamente gli onorevoli colleghi della Commissione, da un punto di vista formale e sostanziale, perché se un sottosegretario viene a rappresentare un ministro e dice una sua parola, evidentemente la dice responsabilmente, d'accordo con il ministro che rappresenta.

Superato questo aspetto formale della questione ed, entrando nel merito del disegno di legge, desidero ripetere le considerazioni che ho già svolto nella seduta precedente.

Questo disegno di legge è uno strumento di cui il Ministero dei trasporti o, soprattutto la Direzione generale dell'aviazione civile, hanno assolutamente bisogno per poter provvedere a quelle esigenze, che si presentano fatalmente nella gestione degli aeroporti.

L'onorevole Armato ha fatto riferimento a un gruppo di lavoratori, che queste stesse mansioni esercitano oggi alle dipendenze del Ministero della difesa. Ora, può darsi che, entrata in vigore questa legge, quel gruppo di lavoratori possa essere utilizzato alle dipendenze del Ministero dei trasporti e della aviazione civile. Può darsi, invece, che, in

base a quella legge delega, che già avete approvato, il Ministero della difesa provveda per suo conto ad assorbire e sistemare giuridicamente quel gruppo di lavoratori.

ARMATO. Questi llavoratori non dipendono più dal Ministero della difesa, ma da quello dei trasporti e dell'aviazione civile.

MANNIRONI, Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile. Allo stato attuale delle cose, no. Si tratta di personale avventizio, di operai giornalieri, che domani potrebbero essere sistemati direttamente, in forza della legge delega, nei ruoli del Ministero della difesa; ed, allora, nulla quaestio da parte del Ministero dei trasporti.

Se, però, ciò non avvenisse, è molto probabile che quei lavoratori che oggi esercitano le mansioni, di cui qui si parla (pronto intervento in occasioni eccezionali) siano, invece, utilizzati dal Ministero dei trasporti e della aviazione civile il quale, ripeto ancora, ha assolutamente bisogno di poter provvedere, con l'urgenza, che è richiesta dagli eventi, in casi in cui si presentassero necessità improvvise, comunque stracrdinarie, alla sistemazione delle piste di volo, di rullaggio, e a quanto altro può riguardare la funzionalità degli aeroporti.

Ecco perché io mi permetto di insistere, affinché questo disegno di legge sia approvato nella formula già accolta dal Senato.

ARMATO. Nel momento in cui, approvando questo disegno di legge, autorizziamo il Ministero dei trasporti ad assumere questo personale, quale garanzia abbiamo che quegli operai che da dieci, quindici, venti anni svolgono queste funzioni vengano sistemati per primi? Mi pare veramente che noi qui prevediamo l'assunzione di nuovo personale per licenziare magari questi operai (82 per la precisione) che da anni svolgono queste mansioni.

BELCI, *Relatore*. Ma non si tratta di una assunzione: la legge prevede assunzioni a tempo determinato, per 60 giorni. È un capitolo del tutto diverso.

MANNIRONI, Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile. Per maggiore tranquillità degli onorevoli colleghi, devo dire che ieri ho avuto modo di trattare questo argomento con il Ministro della difesa, il quale mi ha detto che, qualora se ne presentasse la necessità, lo stesso Ministero della difesa sarebbe in grado, in base a quella legge delega che l'onorevole Armato ha già ricordato, di provvedere alla sistemazione di quegli ottanta operai, che da esso dipendono. Credo, quindi, che per quegli operai il problema non

si ponga, e che la loro sorte non possa preoccupare visto che, a detta dello stesso Ministro della difesa, esistono gli strumenti giuridici per provvedere alla loro sistemazione.

Vorrei anche ripetere - chiedo scusa dell'insistenza – che qui non si tratta di assumere gente in pianta stabile, o comunque per prestazioni continuative, perché la legge è fatta con estremo rigore: essa dice, infatti, che possono essere assunti, per non oltre sessanta giorni, quegli operai, che si rendano necessari per quelle tali occasioni eccezionali. Nella legge vengono, anzi, adottate delle misure, direi, cautelative: ci sono delle garanzie, sia pure amministrative, contabili, per le quali l'Amministrazione non si può permettere di commettere degli abusi mantenendo in servizio in forma continuativa degli elementi, che le servono soltanto per determinate contingenze, ben precisate nel disegno di legge.

BERLOFFA. Visto che un emendamento formale è stato presentato la volta scorsa dall'onorevole Tozzi Condivi e che, quindi, probabilmente riporterà il disegno di legge al Senato, mi permetto di chiedere al rappresentante del Governo se sia assolutamente indispensabile l'inserimento degli ultimi due commi nell'articolo unico del disegno di legge, o se non esistano già delle norme che praticamente impegnano i dirigenti e gli uffici centrali e periferici nel senso preciso delle disposizioni di legge. Nel momento stesso, in cui si indicano con una legge dei limiti - in questo caso per delle assunzioni a tempo determinato - mi pare che sia già pacifico che il rapporto che si stabilisce tra gli uffici centrali e periferici deve svolgersi nell'assoluto rispetto delle norme di legge, salvo le sanzioni penali previste.

Questo per la parte formale del provvedimento.

Per quanto riguarda l'obiezione del collega Armato, salvo a sentire un suo eventuale emendamento, vorrei innanzitutto fare una domanda: si parla di ottanta lavoratori che già oggi sono impegnati all'aeroporto di Fiumicino e contemporaneamente si chiede di poter operare queste assunzioni a tempo determinando per fatti eccezionali e straordinari. Ora, questi 80 lavoratori impiegati all'aeroporto di Fiumicino - per fare il caso specifico potrebbero essere utilizzati dal Ministero dei trasporti - direzione generale dell'aviazione civile, per servizi che riguardano l'aeroporto, in quanto aeroporto civile, oppure sono alle dipendenze - per quanto temporanee e provvisorie - del Ministero della difesa per servizi che riguardano le responsabilità della di-

fesa? Perché se oggi vi sono questi 80 lavoratori, che dipendono dal Ministero della difesa, e in questo momento diamo per legge la possibilità di procedere ad assunzioni temporanee, riconosco anche io che nel fare ciò, si dovrebbe tener conto di coloro che già si trovano in servizio. Ma se mi dite che c'è nei riguardi di questi 82 operai un rapporto di impiego che non permette di andare indietro perché qui si tratta di assunzioni a tempo determinato per un massimo di sessanta giorni - e, inoltre, costoro sono stati assunti per mansioni diverse, allora cade l'obiezione del collega Armato il quale chiede garanzie per questi lavoratori in concomitanza con l'approvazione del disegno di legge.

Chiedo, quindi, un chiarimento definitivo su questo argomento.

NANNUZZI. Per quanto riguarda l'osservazione del collega Armato, circa la presenza ra servizio di 80 unità dipendenti del Ministero della difesa (questa è stata la dichiarazione dell'onorevole Sottosegretario) le quali non sono state trasferite, come il resto del personale, con la costituzione della direzione generale dell'aviazione civile, sorge una prima domanda: perché costoro non sono stati trasferiti insieme a tutto l'altro personale, se continuano a prestare servizio presso l'aviazione civile? Nel momento in cui, con legge, si trasferiva il personale necessario, avrebbe dovuto essere trasferito anche questo. Cio non è stato fatto; questi lavoratori, rimasti alle dipendenze del Ministero della difesa, dovrebbero rimanervi anche in seguito ed essere utilizzati non più presso l'aeroporto di Fiumicino ma in altro luogo. Questa è stata la dichiarazione dell'onorevole Sottosegretario, il quale dovrebbe garantirci che questi 80 lavoratori, nel quadro della legge delega, che il Ministero della difesa ha a sua disposizione per la sistemazione del personale, saranno sistemati nei ruoli. Se così è (questa dichiarazione è stata fatta a seguito di un colloquio con il Ministro della difesa e risulterà a verbale) dovremmo considerarci soddisfatti. Da altra parte, se così non sarà, nulla ci vieterà di presentare un progetto di legge per la sistemazione di questi 80 lavoratori.

Il fatto che questi lavoratori siano lì, abbiano un rapporto precario e continuino a rimanere in servizio, dimostra l'esattezza di quanto noi affermiamo, che, cioè, il rapporto precario con l'Amministrazione dello Stato rimane tale fino a quando non si sono create le condizioni per una assunzione definitiva, vale a dire fino a quando, salvo casi eccezionali, non si sia superato un concorso, secondo

quanto stabilisce la legge. Da questo punto di vista, questo disegno di legge non dà alcuna garanzia, anche con l'eventuale accoglimento di un emendamento. Fino ad oggi, tutte le amministrazioni dello Stato, che hanno assunto personale, a norma di legge, con contratto privato per durata limitata e determinata nel tempo, hanno sempre continuato a mantenere in servizio questo personale con l'accorgimento di licenziarlo e riassumerlo dopo 24 ore. Non si tratta di prolungamento del rapporto: è un rapporto nuovo che però - l'ho già fatto rilevare in Commissione - una decisione del Consiglio di Stato riconosce come rapporto continuativo, anche se ha subito una interruzione di 24 o 48 ore. Il riconoscimento del Consiglio di Stato porta inevitabilmente, dopo un certo numero di anni all'entrata in ruolo. Infatti, secondo la legge in vigore, dopo sei anni di servizio fuori ruolo si ha diritto di entrare nei ruoli aggiunti; va aggiunto che il Consiglio di Stato ha considerato questo tipo di rapporto come un rapporto fuori ruo-10, regolato dalle leggi sull'avventiziato.

Ora, quando si afferma che il lavoratore non può essere mantenuto al lavoro oltre un massimo di 60 giorni, si intende che non può essere mantenuto con quel provvedimento con il quale era stato assunto a tempo determinato. Ma nulla vieta che, passate 24 ore, si faccia un altro provvedimento per riassumere il lavoratore già licenziato. Da questo discende il diritto – secondo me giusto – del lavoratore, che, dopo aver lavorato uno, due anni alle dipendenze dello Stato, chiede di essere trattato come tutti gli altri lavoratori dipendenti dallo Stato.

Ora, nel momento in cui l'Amministrazione ha bisogno di personale, non comprendo perché questo personale non venga assunto in base alle norme vigenti, secondo quanto prescrivono la Costituzione e la legge, facendo i necessari concorsi dopo aver stabilito i ruoli, gli organici in relazione alle necessità.

Il Governo è per l'approvazione di questo disegno di legge: ma con esso sarà possibile mantenere in servizio questo personale assunto a tempo determinato non per sessanta giorni ma, ricorrendo al sistema di licenziarlo per 24 ore allo scadere del sessantesimo giorno, per uno, due, tre, dieci anni.

PRESIDENTE. Ricordo che, a questo proposito, vi è un altro emendamento del Sottosegretario Gaspari, il quale propone che si aggiungano dopo le parole « 60 giorni » le parole « nell'anno solare ». Questo emendamento mi sembra che dia una prospettiva diversa alla questione.

BELCI, Relatore. Vorrei solamente fare un'osservazione: i due problemi sono diversi; uno riguarda gli 82 operai di Fiumicino, lo altro, di cui si occupa il disegno di legge, le assunzioni a tempo determinato. Ora, se siamo d'accordo sul disegno di legge, vorrei chiedere se sia proprio indispensabile introdurre degli emendamenti che, lo riconosco, sono cautelativi - sia nella dizione « eccezionali e straordinari » anziché « indilazionahili », sia nell'aggiunta della precisazione: « nell'anno solare » – ma che, se approvati, farebbero tornare il disegno di legge al Senato. Nella mia domanda è già implicito l'invito, accogliendo le raccomandazioni del Governo in considerazione delle dichiarazioni che sono state fatte, ad adottare il testo del disegno di legge, come è stato approvato dal Senato.

In via subordinata, sono d'accordo anch'io sugli emendamenti.

PRESIDENTE. Sul disegno di legge sono stati presentati due emendamenti, dei quali il primo, quello proposto la volta scorsa dall'onorevole Tozzi Condivi, mon modifica sostanzialmente la legge, in quanto intende sostituire la parola « indilazionabili » con le parole « eccezionali e straordinari ». Poiché lo onorevole Tozzi-Condivi non è presente, l'emendamento dovrebbe essere fatto proprio da qualche collega.

Il secondo emendamento, che modifica sostanzialmente la legge, in quanto propone di aggiungere, dopo le parole « 60 giorni », le parole « nell'anno solare » è stato formulato l'altra volta dal Sottosegretario Gaspari in rappresentanza, penso, del Governo. Non essendo presente neanche l'onorevole Gaspari, l'onorevole Mannironi dovrebbe dichiarare che il Governo mantiene l'emendamento, oppure esso dovrebbe essere fatto proprio da qualche altro collega.

Do la parola all'onorevole Sottosegretario perché esprima il suo avviso in merito ai problemi esposti e, soprattutto, sulle osservazioni dell'onorevole, Berloffa circa l'opportunità di mettere in votazione gli ultimi due commi dell'articolo unico.

MANNIRONI, Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile. Desidero rispondere, anzitutto, al collega Berloffa, per dirgli che sostanzialmente sono d'accordo su quanto egli ha detto: se questo disegno di legge lo avessi predisposto io, avrei ritenuto inutili i due ultimi commi. Essi, tuttavia, non modificano sostanzialmente le altre leggi, ma le rafforzano; e credo che il compilatore del disegno di legge abbia voluto inserire questi due commi per sottolineare il rigore che do-

vrebbe presiedere nell'applicazione della legge, onde evitare possibili abusi. Quindi, anche per la giusta considerazione del Relatore, che una modifica farebbe tornare il provvedimento al Senato, proporrei di lasciare i commi in questione, perché abbondare in chiarezza non guasta e non porta alcun intralcio nella applicazione della legge.

Quanto agli altri due emendamenti che sono stati presentati, per il primo sono perfettamente d'accordo con il Presidente nel dire che sostanzialmente esso non modifica il contenuto e lo spirito animatore della legge, perché quando si dice « indilazionabili » si dice tutto, si comprende anche il concetto di eccezionalità e straordinarietà.

Ricordo che anche al Senato ci fu una lunga discussione sull'uso di questi aggettivi; si voleva arrivare a trovare il termine che apparisse il più efficace ad esprimere un concetto restrittivo in ordine agli eventi, che si dovevano verificare per consentire l'assunzione di quel personale. Quindi, anche sotto l'aspetto formale, oltre che sostanziale, io sarei del parere di lasciare la dizione usata dal Senato, evitando anche per questo il rinvio all'altro ramo del Parlamento.

Mi dichiaro, invece, contrario nel merito all'emendamento, che aveva fugacemente proposto il collega Gaspari. Per la verità, non ho ben capito che cosa egli intendesse ottenere con quell'emendamento, che forse tendeva a limitare di più, nel senso che oltre i sessanta giorni nell'anno solare non si potessero più chiamare in servizio né utilizzare questi operai. Questo veramente restringerebbe moltissimo l'applicazione della legge, e si potrebbe anche arrivare a conclusioni assurde e paradossali, perché se, per disgraziata ipotesi, in un certo anno solare si presentasse per più di sessanta giorni la necessità di impiegare questi operai, non capisco cosa potrebbe o dovrebbe fare l'Amministrazione dell'aviazione civile. Quindi, se per caso qualcuno dei commissari volesse fare proprio quell'emendamento, dichiaro di essere contrario. Sul piano formale poi, dal momento che il collega Gaspari non è presente, credo che esso possa dichiararsi decaduto.

Quanto, poi, all'altra questione di quegli ottanta o cento operai, che dipendono dal Ministero della difesa e che fino al 31 dicembre, sempre alle dipendenze del Ministero della difesa, continueranno a lavorare nell'aeroporto di Fiumicino, vorrei rilevare che se il Ministero della difesa avrà la possibilità di inquadrarli direttamente nei suoi ruoli, non ci dovremo più preoccupare per la loro sorte;

anzi, direi che se il Ministero della difesa li passasse nei suoi ruoli organici, la loro posizione giuridica, la loro sicurezza di lavoro sarebbero ben diverse da quelle, che avrebbero, se fossero eventualmente assunti, in forza di questa legge, dalla direzione generale dall'aviazione civile, perché in quest'ultimo caso sarebbero sempre operai giornalieri assunti a tempo determinato, anche ammesso che, come diceva l'onorevole Nannuzzi, trascorso il periodo di sesanta giorni, essi vengano successivamente riassunti dopo una breve interruzione di 24 o 48 ore o di una settimana.

Quella decisione del Consiglio di Stato, cui faceva cenno il collega Nannuzzi e che io non conosco, non è di ostacolo a che facciamo qui le considerazioni, che stiamo facendo, ai fini del reciproco chiarimento delle idee, per arrivare ad approvare con piena consapevolezza il disegno di legge sottoposto all'esame della Commissione.

NANNUZZI. Io faccio miei sia l'emendamento Tozzi Condivi, sia l'emendamento Gaspari, il quale ultimo è il più importante, perché è il solo che può dare la garanzia che quest'assunzioni non diventino stabili.

MANNIRONI, Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile. In queste condizioni è meglio non farla la legge?

NANNUZZI. Proponeteci di assumere personale stabile. Noi non consentiremo che si abbiano a disposizione degli operai con sul capo la spada di Damocle del non rinnovo del contratto. È un principio che non possiamo accettare per i privati: figuriamoci se possiamo accettarlo per lo Stato! Io sono disposto a votare in favore di una legge in cui il Governo, dicendo che c'è bisogno di trenta, cinquanta, cinquecento operai, ce ne proponga la regolare assunzione. Questo, invece, è un ricatto permanente e continuo, perché a questo personale si dice: « O ti comporti bene, o fra sesasnta giorni non ti rinnovo il contratto ».

MANNIRONI, Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile. Per accogliere la proposta dell'onorevole Nannuzzi bisognerebbe fare tutti gli organici, avere il consenso del Ministero della riforma, di quello del bilancio, ecc. E poi non c'è la necessità di avere un organico per costoro, perché la loro opera diventa necessaria solo in determinate contingenze.

DI PRIMIO. Io sono del parere di mantenere fermo quello che è scritto nel secondo comma: « L'operaio, assunto ai sensi del precedente comma, non acquista la qualifica di operaio dello Stato e non può essere trattenuto al lavoro oltre il periodo massimo di 60 giorni ». Stabilire un termine massimo di sessanta giorni mi sembra una garanzia.

MANNIRONI, Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile. Questo comma impedisce, appunto, che si commettano quei tali abusi di cui si preoccupa il collega Nannuzzi.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Armato, Belci e Berloffa hanno preannunciato il seguente ordine del giorno:

« La Camera, sentite le dichiarazioni del Governo in occasione della discussione del disegno di legge n. 2269, riguardante l'assunzione di mano d'opera da parte del Ministero dei trasporti, prende atto che i lavoratori assunti a suo tempo dal Ministero della difesaaeronautica e applicati a mansioni di operaio presso gli aeroporti civili saranno sistemati in ruolo a norma della legge di delega al Governo ad emanare norme per la sistemazione dei ruoli degli operai del Ministero della difesa».

MANNIRONI, Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile. Signor Presidente, a questo punto non posso fare a meno di chiedere un ulteriore rinvio della discussione di questo disegno di legge.

Nel colloquio, che ho avuto ieri sera con il Ministro Andreotti, dopo che gli avevo precisato quali fossero i termini di questo disegno di legge, egli, pur avendomi dichiarato che il Ministero della difesa aveva la possibilità di inquadrare nei suoi ruoli organici questi ottanta o cento lavoratori che prestano la loro opera all'aeroporto di Fiumicino, ha chiesto che gli fosse lasciata la possibilità di riesaminare il disegno di legge prima di dare la risposta definitiva. Questa risposta non l'ho ancora avuto. Ora, non vorrei che i colleghi, in particolare l'onorevole Armato, presentatore dell'ordine del giorno, considerassero quanto ho riferito e testimoniato come un'assoluta garanzia che consenta di essere perfettamente tranquilli sulla sorte di quegli operai. Desidero, quindi, un ulteriore rinvio proprio per poter riparlare con il Ministro della difesa e venire, poi, in commissione a fare delle dichiarazioni precise e responsabili, che allo stato dei fatti non sento di poter fare.

PRESIDENTE. Vi è una proposta di rinvio presentata dall'onorevole Sottosegretario Mannironi.

Se non vi sono obiezioni può rimanere stabilito che la discussione è rinviata alla prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul provvedimento esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto sulla proposta di legge:

Mussa Ivaldi ed altri: « Limite di età per la partecipazione ai concorsi di personale tecnico di cui alla legge 3 novembre 1961, numero 1255 » (1952):

Presenti							28
Votanti							27
Astenut	i.						1
Maggion	anz	a					15
Voti favorevoli					27		
Voti	Voti contrari				(0	

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Accreman, Almirante, Ballardini, Baroni, Belci, Berloffa, Bressani, Caprara, Colleselli, Corrao, Dell'Andro, Di Primio, D'Onofrio, Franchi, Gullo, Gullotti, Iotti Leonilde, Laconi, Li Causi, Lizzero, Martuscelli, Nannuzzi, Nucci, Piccoli, Pigni, Rosati, Scotoni.

Si è astenuto:

Armato.

Sono in congedo:

Carcaterra, Castelli, Cavallari, Iacometti, Tozzi Condivi.

La seduta termina alle 10,40.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. Antonio Maccanico

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI